

LEGGE REGIONALE

"Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario dell'anno 1973".

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

E' autorizzato l'accertamento, la riscossione e il versamento nella Cassa della Regione delle imposte, delle tasse o di ogni altra entrata regionale secondo le leggi in vigore in conformità allo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge.

Art. 2

E' autorizzato l'impegno, la liquidazione e il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1973 in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 3

La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 40 della legge sulla contabilità generale dello Stato, a disporre prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione ai capitoli elencati nell'allegato n. 1 allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, relativo alle spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 4

La Giunta Regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese inviste e la loro iscrizione a capitoli di bilancio che non riguardino le spese di cui al precedente articolo, istituendo, ove occorra, capitoli nuovi.

Art. 5

La Giunta è autorizzata ad introdurre con proprie deliberazioni nel bilancio della Regione le variazioni occorrenti per iscrivere all'entrata e alla spesa, istituendo, ove occorra, nuovi capitoli, le somme assegnate dal Lo Stato per l'esercizio di funzioni delegate dando alle somme stesse la destinazione per cui sono state assegnate.

Art. 6

La Giunta Regionale è autorizzata ad introdurre con proprie deliberazioni nel bilancio della Regione le variazioni occorrenti per l'attuazione delle leggi regionali che utilizzano il fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali.

Art. 7

Per le finalità di cui ai capitoli nn. 273, 274, 279, 283, 287, 289 è autorizzato un ulteriore limite trentacinquennale di impegno annuo di Lire 186.250.000, Lire 518.087.300, Lire 237.151.850, Lire 17.000.000, Lire 39.141.560, Lire 23.384.200, rispettivamente.

Art. 8

Alle spese per l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione aventi natura corrispondente a quella di cui alle spese soppresse o ridotte negli stati di previsione del bilancio dello Stato con i decreti legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative, la Giunta è autorizzata a provvedere

con i singoli corrispondenti capitoli stanziati nello stato di previsione della spesa in applicazione delle vigenti leggi dello Stato fino a quando la Regione non avrà diversamente disposto con legge regionale.

Alle spese per l'esercizio delle funzioni amministrative nelle materie previste dall'art. 117 della Costituzione che non trovano previsione in appositi capitoli del bilancio e alle altre spese per interventi operativi di competenza regionale, si provvede con lo stanziamento del fondo indiviso previsto al cap. 230 e contemporaneo trasferimento a carico dei singoli capitoli di spesa che verranno modificati od istituiti con successivi provvedimenti di variazioni, quando saranno definite le specifiche destinazioni della spesa stessa.

Art. 9

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno 1973 annesso alla presente legge.

Art. 10

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 11

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO PER L'ANNO
FINANZIARIO 1973

ENTRATA		SPESA	
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	£. 2.601.600.000	Titolo I - SPESE CORRENTI	£. 49.551.903.351
Titolo II - ENTRATE PER COMPARTECIPAZIONE AI TRIBUTI DELLO STATO DEVOLUTI ALLA REGIONE	" 60.857.953.351	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	" 23.795.500.891
Titolo III - ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE	" 9.887.850.891	Titolo III - RIMBORSO DI PRESTITI, ANTICIPAZIONI, ECC.	£. 73.347.404.232
	£. 73.347.404.232		£. 73.347.404.232
SPESE CORRENTI	£. 49.551.903.351		
DIFFERENZA	£. 23.795.500.891		
Titolo IV - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI ECC.	£. 73.347.404.232	Titolo IV - CONTABILITA' SPECIALE	£. 811.000.000
Titolo V - ENTRATE PROVENIENTI DA ASSUNZIONE DI PRESTITI	" "		
Titolo VI - CONTABILITA' SPECIALE	£. 811.000.000		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	£. 73.958.404.232	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	£. 73.958.404.232

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Flacchiaro

I. CONSIGLIERI. SEGRETARI

Laera e Ventura

DEPARTMENT OF THE GOVERNMENT
SECRETARY GENERAL

E' estratto del verbale della seduta del 29 marzo 1973 ed
è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIESE

N.1841/22702

Bari, 2 maggio 1973

Visto ai sensi e per gli effetti dell'art.127
I° comma della Costituzione della Repubblica Italiana e
con richiamo alla nota di questo Commissariato avente pari data e
numero del presente visto.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Di Caprio)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Di Caprio", written over the typed name in the signature block.